

TITOLO	2020.1.10.4.1
	2020.1.10.22.9
LEGISLATURA	XI

Il giorno 11 marzo 2021 si è riunito a distanza, in collegamento telematico, ai sensi dell'art.7, comma 1 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento interno del Corecom, approvato con deliberazione n. 321 del 18/10/2018, il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

STEFANO CUPPI	Presidente
ALFONSO UMBERTO CALABRESE	Vicepresidente
MARIA GIOVANNA ADDARIO	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI

OGGETTO: Esiti dell'istruttoria per la contestazione alla società XXX, titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri identificati dal marchio "X", per la presunta violazione dell'articolo 38, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni ("Limiti di affollamento").



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5501 -

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001 n. 1, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)”*, pubblicata in B.U. 1 febbraio 2001, n. 15;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”* pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011 ss. modifiche, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015 con la quale è stato approvato il nuovo *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5501 - 527.6308 - Fax 051 527.5059

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 con il quale è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020";

VISTA la delibera n. 129/20/CONS del 18 marzo 2020, recante "Atto di richiamo sul rispetto dei principi vigenti a tutela della correttezza dell'informazione con riferimento al tema "coronavirus Covid-19";

VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome, prorogato con delibera n. 683/20/CONS recante " Proroga dell'accordo quadro tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la conferenza delle regioni e province autonome e la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni";

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna ed in particolare l'art. 4 della stessa che delega al Corecom l'esercizio della funzione di "vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità".

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni, "la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva".



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5501 - 527.6308 - Fax 051 527.5059

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

RILEVATO che, dai risultati dell'attività di monitoraggio espletata dal Corecom Emilia-Romagna, relativamente ai programmi trasmessi dal giorno 12 settembre 2020 al giorno 18 settembre 2020 dalla società XXX - con sede in via XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "X" - pare evincersi la violazione del dispositivo di cui all'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni. Nello specifico:

- il giorno 12 settembre, nella fascia oraria 08-09, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 25 minuti 54 secondi pari ad una percentuale del 43,17%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 12 settembre, nella fascia oraria 10-11, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 54 secondi pari ad una percentuale del 28,17%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 13 settembre, nella fascia oraria 08-09, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 22 minuti 19 secondi pari ad una percentuale del 37,19%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 14 settembre, nella fascia oraria 08-09, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 23 minuti 17 secondi pari ad una percentuale del 38,81%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 15 settembre, nella fascia oraria 08-09, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 18 minuti 14 secondi pari ad una percentuale del 30,39%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 08-09, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 22 minuti 20 secondi pari ad una percentuale del 37,22%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 9-10, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 21 minuti 32 secondi pari ad una percentuale del 35,89%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 10-11, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 20 minuti 04 secondi pari ad una percentuale del 33,44%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 11-12, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 21 minuti 17 secondi pari ad una percentuale del 35,47%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 12-13, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 22 minuti 32 secondi pari ad una percentuale del 37,56%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;



- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 13-14, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 22 minuti 14 secondi pari ad una percentuale del 37,06%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 14-15, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 21 minuti 22 secondi pari ad una percentuale del 35,61%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 15-16, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 21 minuti 13 secondi pari ad una percentuale del 35,36%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 16-17, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 18 minuti 30 secondi pari ad una percentuale del 30,83%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 17 settembre, nella fascia oraria 08-09, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 20 minuti 30 secondi pari ad una percentuale del 34,17%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 17 settembre, nella fascia oraria 10-11, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 50 secondi pari ad una percentuale del 28,06%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 18 settembre, nella fascia oraria 07-08, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 54 secondi pari ad una percentuale del 28,17%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 18 settembre, nella fascia oraria 08-09, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 22 minuti 02 secondi pari ad una percentuale del 36,72%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 18 settembre, nella fascia oraria 10-11, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 51 secondi pari ad una percentuale del 28,08%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione.

DATO ATTO che:

- riscontrata, per come evidenziato, la presunta violazione del citato art. 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e successive modifiche ed integrazioni da parte della società XXX in relazione ai richiamati spot pubblicitari, trasmessi con il marchio "X", in data 15.12.2020 la dirigente del Corecom, dott.ssa Rita Filippini, provvedeva a redigere verbale di accertamento (prot. NP.2020.3616) con il quale veniva accertato che nei fatti menzionati è configurabile, da parte della società XXX - con sede in via XXX, Codice fiscale e Partita IVA XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "X" - la presunta violazione delle disposizioni contenute



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5501 - 527.6308 - Fax 051 527.5059

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

- nell'articolo 38, comma 5 del decreto legislativo n. 177/2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente ai giorni 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 settembre 2020;
- in data 16.12.2020, la stessa Dirigente provvedeva a notificare alla società, a mezzo PEC, l'atto di contestazione (prot. AL.2020.26420) con il quale si contestava la presunta violazione delle disposizioni sopra richiamate.

PRESO ATTO che la società XXX, in seguito al ricevimento di detto atto di contestazione, con nota prot. AL.2021.1170 del 18.01.2021, depositava nota con richiesta di audizione che veniva concordata per il giorno 16.02.2021 in collegamento sulla piattaforma di comunicazione Teams.

Preso atto che in data 16.02.2020 alle 12.30 - in collegamento sulla piattaforma di comunicazione Teams - si svolgeva l'audizione inerente il procedimento a carico della società XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "X", di cui è stato redatto verbale (prot. AL.2021.4034 del 17.02.2021).

In particolare, il rappresentante della società, dichiarava che:

- «premettendo che X è una All News, si tratta di un rullo grafico che si sovrappone, occupando una fetta dello schermo, e che è stato tarato per 15' ogni ora (25%), mettendo in onda viabilità, meteo, notizie ed i loghi di alcuni clienti. Per un periodo, tale rullo è stato involontariamente modificato ed ha caratterizzato tutta l'ora ed a volte tutta la giornata: è stato un errore tecnico, risolto non appena ci si è accorti del problema, che non ha comunque comportato benefici commerciali a livello di ricavi poiché non era previsto che questi clienti avessero questa visibilità;
- riguardando questo rullo si può verificare che ci sono momenti pubblicitari, ma in realtà c'è anche autopromozione (ad es. "Scarica la nostra app" o "Per la vostra pubblicità chiamate il numero verde"), motivo per il quale si potrebbe ridurre la percentuale di sfioramento, visto che non è presente solo pubblicità, ma anche molta autopromozione;
- il volume di affari di questa società è di circa 100.000,00 euro annuali, motivo per il quale si chiede di tener conto dei tre elementi citati: 1) errore tecnico; 2) autopromozione, non pubblicità; 3) volume di affari piccolo che comporterebbe, in caso venisse applicata una sanzione importante, un disastro per la società;
- viene chiesta, nell'ipotesi di sanzione, la commisurazione della sanzione nel minimo edittale ed il considerare le violazioni come violazione unica».

RITENUTO:

- che alla luce delle considerazioni svolte, si ritengono sussistere gli estremi per proporre l'avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti della XXX - con sede in via XXX, Codice fiscale e Partita IVA XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "X" - per condotte rilevanti rispetto alla presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 38, comma 5 del decreto legislativo n. 177/2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente ai giorni 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 settembre 2020;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5501 - 527.6308 - Fax 051 527.5059

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

- che sia applicabile la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni, del pagamento di una somma, ridotta di un decimo ai sensi del comma 5, da euro 1.033,00 (milletrentatré/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitrè/00);
- di dover proporre la determinazione della sanzione per ciascuna delle giornate in cui si sono verificate le violazioni contestate nella misura pari ad euro 1.033,00 (milletrentatré/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione e che in tale commisurazione hanno rilievo i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge 689/1981:
 - a) **Gravità della violazione**
La violazione commessa deve ritenersi di entità lieve visto che i fatti contestati sono concentrati in fasce orarie delimitate;
 - b) **Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**
La società, non appena è emerso il problema tecnico relativo alla programmazione pubblicitaria, ha immediatamente risolto lo stesso;
 - c) **Personalità dell'agente**
La società, per natura e funzioni svolte, si presume dotata e supportata da un'organizzazione interna idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
 - d) **Condizioni economiche dell'agente**
Nonostante la crisi economica che colpisce l'emittenza locale, le condizioni economiche si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra indicata.

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla responsabile del Corecom dott.ssa Rita Filippini.

A voti unanimi

DELIBERA

- di determinare la sanzione pecuniaria da proporre ad AGCOM nei confronti della società XXX - con sede in via XXX, Codice fiscale e Partita IVA XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "X" - in euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette giornate contestate, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, per la violazione dell'articolo 38, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Bologna, 11 marzo 2021

Firmato digitalmente
Il Segretario delegato
Rita Filippini

Firmato digitalmente
Il Presidente
Stefano Cuppi



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5501 - 527.6308 - Fax 051 527.5059
email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it
WEB www.assemblea.emr.it/corecom



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5501 - 527.6308 - Fax 051 527.5059
email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it
WEB www.assemblea.emr.it/corecom